



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Proposta di accordo in merito al “Riconoscimento di crediti di frequenza dei corsi di tecnico del restauro di beni culturali” di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali n. 86 del 26 maggio 2009, di integrazione dell’accordo Stato-Regioni n. 165 del 25 luglio 2012, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Rep. atti n. 35/CSR del 7 marzo 2024.

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Nell’odierna seduta del 7 marzo 2024:

VISTO il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

VISTO, in particolare, l’articolo 29, comma 10, del citato Codice, il quale dispone che la formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione è assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale e che i relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il “Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici” di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 26 maggio 2009, n. 86, il quale, all’articolo 2, definisce il profilo professionale del “Tecnico del restauro di beni culturali”;

VISTO l’accordo sancito nella seduta del 25 luglio 2012 di questa Conferenza (Rep. atti n. 165/CSR), concernente la definizione dello standard professionale e formativo del tecnico del restauro di beni culturali in attuazione dell’articolo 29, comma 10, del decreto legislativo n. 42 del 2004 e dell’articolo 2 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali n. 86 del 26 maggio 2009;

TENUTO CONTO che il citato accordo descrive lo standard professionale e formativo del tecnico del restauro di beni culturali e di superfici decorate di beni architettonici, in termini di abilità e conoscenza, individuando, altresì, gli standard di laboratorio e i requisiti dei docenti;

VISTA la nota della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, acquisita al prot. DAR n. 25640 del 15 novembre 2023, con la quale è stata trasmessa la proposta di accordo integrativo del citato accordo sancito da questa Conferenza in data 25 luglio 2012, con la richiesta di avvio dell’istruttoria in sede di Conferenza Stato-Regioni;

VISTA la nota della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, acquisita al prot. DAR n. 27353 del 7 dicembre 2023, con la quale è stata trasmessa la nuova versione della proposta di accordo integrativo;



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTA la nota dell'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza, prot. DAR n. 27375 del 7 dicembre 2023, con la quale la citata proposta di accordo integrativo è stata diramata, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 13 dicembre 2023;

CONSIDERATO che la proposta di accordo integrativo in parola, recante “Riconoscimento di crediti di frequenza per i corsi di tecnico del restauro di beni culturali”, costituisce un nuovo paragrafo da inserire nell'accordo del 25 luglio 2012 di questa Conferenza e contiene gli elementi minimi comuni condivisi dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'organizzazione dei relativi corsi di formazione e per l'esercizio dell'attività professionale;

CONSIDERATI gli esiti della riunione del 13 dicembre 2023, nel corso della quale il Ministero della cultura ha reso noto che è stato presentato un reclamo alla Commissione europea sull'accesso alla qualifica di restauratore di specifiche tipologie di strumenti musicali e si è, pertanto, concordato di richiedere al Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri una compiuta informativa su tale reclamo;

VISTA la nota dell'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza, prot. DAR n. 27765 del 14 dicembre 2023, con la quale è stata convocata un'ulteriore riunione tecnica per il giorno 12 gennaio 2024;

VISTI gli esiti della citata riunione del 12 gennaio 2024, nel corso della quale il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri ha reso le informazioni richieste in merito al reclamo e atteso che, al fine di formulare una proposta condivisa, si è convenuto di convocare un incontro tecnico ristretto per il giorno 26 gennaio 2024;

VISTA la nota dell'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza, prot. DAR n. 2426 del 12 febbraio 2024, con la quale, in esito all'incontro del 26 gennaio 2024, è stata convocata una terza riunione tecnica per il giorno 14 febbraio 2024 per il prosieguo dell'iter istruttorio;

CONSIDERATI gli esiti della riunione del 14 febbraio 2024, nel corso della quale è stata raggiunta una posizione condivisa sulle proposte di modifica dell'accordo integrativo e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome si è impegnata a trasmettere una nuova versione del testo;

VISTA la nota della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, acquisita al prot. DAR n. 2614 in data 14 febbraio 2024, con la quale è stato trasmesso il testo definitivo della proposta di accordo integrativo;

VISTA la nota dell'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza, prot. DAR n. 2775 del 16 febbraio 2024, con la quale è stata diramata la versione definitiva della proposta di accordo integrativo;

VISTA la nota del Ministero dell'istruzione e del merito del 20 febbraio 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 2971, con la quale è stato trasmesso il parere favorevole sulla proposta di accordo integrativo;



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTA la nota prot. DAR n. 3037 del 21 febbraio 2024 dell'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza, con la quale è stato diramato il parere favorevole del Ministero dell'istruzione e del merito;

VISTA la nota del Ministero della cultura, acquisita in data 22 febbraio 2024 al prot. DAR n. 3191, con la quale è stato trasmesso il parere favorevole sulla proposta di accordo integrativo, diramata dall'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza in data 23 febbraio 2024, con nota prot. DAR n. 3215;

VISTA la nota del Ministero dell'università e della ricerca, acquisita in data 4 marzo 2024 al prot. DAR n. 3704, con la quale è stato trasmesso il parere favorevole sulla proposta di accordo integrativo, diramata dall'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza in pari data, con nota prot. DAR n. 3710;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'accordo;

ACQUISITO l'assenso del Governo;

SANCISCE ACCORDO

ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla proposta di accordo in merito al "Riconoscimento di crediti di frequenza dei corsi di tecnico del restauro di beni culturali" di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali n. 86 del 26 maggio 2009, di integrazione dell'accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 (Rep. atti n. 165/CSR), che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante (Allegato 1).

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena



Firmato digitalmente da
D'AVENA PAOLA
C = IT
O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



Firmato digitalmente da
CALDEROLI ROBERTO
C = IT
O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

RICONOSCIMENTO DI CREDITI DI FREQUENZA PER I CORSI DI TECNICO DEL RESTAURO DI BENI CULTURALI

Proposta di Accordo Stato Regioni integrativo dell'Accordo Stato Regioni N. 165 DEL 25 LUGLIO 2012 "DEFINIZIONE DELLO STANDARD PROFESSIONALE E FORMATIVO DEL TECNICO DEL RESTAURO DI BENI CULTURALI, DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI N. 86 DEL 26 MAGGIO 2009"

All'Accordo Stato Regioni n. 165 del 25 luglio 2012 dopo il paragrafo "Durata e articolazione del corso di formazione", inserire un nuovo paragrafo "Riconoscimento di crediti di frequenza per i corsi di Tecnico del restauro di beni culturali", che recita:

È consentita una riduzione del percorso formativo di 2700 ore di Tecnico del restauro di beni culturali" e della durata triennale per le seguenti tipologie:

1. Ai possessori di Diploma di Accademia di Belle Arti e di Diplomi di Laurea almeno triennali in materie umanistiche o tecnico scientifiche attinenti all'ambito dei Beni Culturali, è riconosciuto un credito di frequenza fino a 1000 ore, che consente di partecipare al corso di Tecnico del restauro di beni culturali per il restante monte ore, nell'arco di almeno due anni.
2. Ai possessori dei titoli ITS Academy afferenti all'area "Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo" e all'ambito "Beni culturali e artistici" è riconosciuto un credito di frequenza fino a 1000 ore.
3. Ai possessori dei Diplomi di scuola secondaria di 2° grado di seguito elencati, è riconosciuto un credito di frequenza fino a 700 ore, che consente di partecipare al corso di Tecnico del restauro di beni culturali per il restante monte ore, nell'arco di almeno due anni:
 - Diploma di Liceo Artistico
 - Diploma di maturità d'arte applicata
4. A coloro che hanno maturato esperienza professionale nella esecuzione di interventi conservativi di beni culturali, pari ad almeno 3 anni negli ultimi 10 anni, sia in Italia sia in altro Stato Membro dell'Unione Europea, in qualità di liberi professionisti o titolari di impresa o di preposti facenti parte dell'organico dell'impresa, dimostrabile attraverso esibizione di fatture, contratti di lavoro e buste paga, è riconosciuto un credito di frequenza fino a 1000 ore, che consente di partecipare al corso di Tecnico del restauro di beni culturali per il restante monte ore, nell'arco di almeno due anni.
5. È ammesso il riconoscimento di ulteriori o diversi crediti formativi di frequenza, fino ad un massimo di 500 ore, a fronte di competenze maturate in contesti di apprendimento formali - dei sistemi regionali, dell'istruzione o dell'università - che possono consentire la riduzione di parte del monte ore del percorso formativo.

I crediti connessi al possesso, alternativo, dei requisiti di cui ai punti 1. o 2. o 3. o 5. sono cumulabili con il credito di cui al punto 4, fino ad un massimo di 2000 ore di durata del percorso formativo.

I crediti di cui ai punti da 1 a 3 o del punto 5. sono riconosciuti per un massimo del 40% del monte ore teorico e per un massimo del 60% del monte ore pratico del corso di formazione per "Tecnico del Restauro di Beni Culturali".



I crediti di cui al punto 4 sono computati interamente sul monte ore pratico del corso.

Le casistiche sopra individuate richiedono la verifica del possesso dei requisiti previsti, a cura dell'ente di formazione accreditato/autorizzato, in conformità con le specifiche discipline regionali in materia di riconoscimento di crediti formativi.

In tutte le tipologie elencate è sempre necessaria una valutazione individuale delle competenze maturate, da effettuare conformemente alle specifiche discipline regionali di riferimento.

Disciplina della FAD

Ai corsi per Tecnico del restauro di beni culturali si applicano le disposizioni dell'Accordo in Conferenza delle Regioni del 3 novembre 2021, che stabilisce la possibilità di utilizzo della formazione a distanza (FAD) per il 50% del monte ore teorico, che va calcolata su totale complessivo delle ore per il 40% in modalità sincrona e per il 10% in modalità asincrona.

